



La legittimità alla richiesta di assemblea sindacale ex art. 20 Statuto dei lavoratori

LE ASSEMBLEE IN AZIENDA 7 ORE ANNUE DELLE 10 ORE ANNUE PREVISTE DALLO STATUTO DEI LAVORATORI POSSONO ESSERE RICHIESTE DALLE RSU IN MANIERA COLLEGIALE O A MAGGIORANZA

Secondo la disciplina di cui all'art. 20 Statuto dei lavoratori, le rappresentanze sindacali aziendali avevano, singolarmente o congiuntamente, il potere di convocare l'assemblea dei lavoratori in forza presso l'unità produttiva, manifestando così quella democrazia diretta e di collegamento dei sindacati con la base. Proprio la riserva del potere di convocazione dell'assemblea a favore di organismi costituiti nell'ambito di sindacati esterni conferma la volontà del legislatore di sostenere questi ultimi. Convocazione che deve essere preventivamente comunicata al datore di lavoro al fine di consentirgli di provvedere ad una serie di misure atte a garantire il regolare esercizio del diritto sindacale in oggetto (reperimento di idonei locali, accertamento della sussistenza della trattazione di argomenti posti all'ordine del giorno, ovvero che riguardino materie di interesse del lavoro e sindacale), ovvero all'organizzazione della produzione in assenza dei molti lavoratori.

Attualmente il potere di convocare l'assemblea sindacale, oltre alle r.s.a. laddove ancora previste, è esercitato dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) costituite in ogni unità produttiva e non anche da altri organismi diversi costituitisi in virtù del principio di libertà sindacale nei luoghi di lavoro di cui all'art. 14 L. 300/70, proprio perché si riconosce a quei diritti sindacali tipizzati nel titolo III il carattere di riservatezza (Corte Cost. 16 maggio 1995, n. 170). Per effetto del Protocollo del 23.7.1993 (e del successivo accordo interconfederale del 22.12.1993) le prerogative previste al titolo III (dell'attività sindacale) dello stesso Statuto dei Lavoratori sono state trasferite dalle Rsa alle Rsu.

La diversa struttura di quest'ultime, unita anche alla modalità di trasferimento della titolarità dei diritti sindacali, ha determinato l'insorgere di non poche problematiche di natura applicativa concernente il potere di convocazione dell'assemblea sindacale; la questione, nella pratica, è rivolta alla modalità del relativo diritto qui in oggetto, ovvero se possa essere esercitato direttamente dal singolo componente della rappresentanza unitaria, ovvero in maniera collegiale. Detta diatriba ha dato vita a due diversi indirizzi giurisprudenziali che verranno qui di seguito esposti e che saranno oggetto di una prossima questione riguardo la quale le Sez. Unite della Corte di cassazione dovranno pronunciarsi.

Gli odierni orientamenti giurisprudenziali in materia

di Assemblea sindacale.

La titolarità collegiale del diritto di convocare l'assemblea.

Secondo questo orientamento, la legittimazione ad indire l'assemblea andrebbe riconosciuta unicamente alla RSU nella sua interezza ed esercitata a maggioranza dei suoi membri. In questo modo si verrebbe così ad escludere che il diritto di assemblea possa essere esercitato da una singola componente della stessa rsu, interpretando così il vecchio accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 e un contratto nazionale, ad esempio, che assegnavano 7 ore di assemblea alla R.s.u. collegialmente intesa e le restanti 3 ore ai sindacati stipulanti il contratto collettivo (Cass. 26 febbraio 2002, n. 2855). Conforme a tale orientamento, è stato poi deciso che anche queste tre ore spettano alle organizzazioni stipulanti tutte insieme e non anche a ciascuna di esse (Cass. 14 ottobre 2009, n. 21783); orientamento peraltro condiviso anche per il pubblico impiego, secondo cui l'accordo stipulato tra le parti è stato interpretato nel senso che il diritto alla convocazione spetta solo alla r.s.u. come struttura collegiale (Cass. 16 febbraio 2005, n. 3072 , MGL, 2005, 428).

L'insieme di regole, di fonte legale e di natura negoziale, conferma dunque che le rappresentanze unitarie del personale vanno considerate come organismi di natura collegiale e, come tale, anche il loro funzionamento deve rispettare tal forma. Proprio con riferimento a questa previsione, l'art. 8 , comma 1 dei relativi accordi prevede espressamente che le decisioni riguardanti le attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti (detta disposizione, peraltro, è stata oggetto di un successivo accordo di interpretazione autentica, siglato il 6 aprile 2004 che, conferisce all'organismo RSU qualifica di soggetto sindacale unitario , il quale rimane destinatario dell'applicazione delle regole tipiche degli organismi collegiali), mentre l'art. 42 del T.U. sul pubblico impiego dispone l'equiparazione dei componenti della stessa rsu ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali uti singuli;

La singola titolarità del diritto di convocazione dell'assemblea sindacale.

Così ad esempio, basti indicare nella giurisprudenza di merito , ad esempio, il Decreto n. 284 del 14.3.2002 emesso dal Tribunale di Milano a seguito di procedimento ex art. 28 L. 300/70 (condotta antisindacale) proposto da UniCobas

..... "In favore delle RSU sono, pertanto garantiti complessivamente i seguenti diritti: a) diritto ai permessi retribuiti; diritto ai permessi non retribuiti...; c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori; d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni." e l'art. 8 al punto 1 "Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti")

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2017-03-01/la-legittimita-riuscita-assemblea-sindacale-ex-art-20-statuto-lavoratori-123350.php>